Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 170

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 13 luglio 1964** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1964

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1964, n. 514.

Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 3 novembre 1961, n. 1255, per il personale dei ruoli dei tecnici laureati e dei tecnici coadiutori degli Istituti universitari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255 — con particolare riferimento all'ultimo comma dell'art. 2 — concernente la revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria e degli Osservatori astronomici;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il concorso per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo di carriera direttiva dei tecnici laureati, che è per titoli e per esami, viene bandito con decreto del rettore della Università o Istituto di istruzione universitaria per i posti disponibili presso ciascun Istituto, previa autorizzazione del Ministro per la pubblica istruzione.

Il decreto rettorale dovrà specificare per ciascun posto ed, in relazione a quanto è stabilito nei successivi articoli 2 e 3, il diploma o i diplomi di laurea ammessi per la partecipazione e le singole prove di esame, nonchè le lingue straniere delle quali il candidato dovrà dar prova di conoscenza pratica.

Art. 2.

Sono lauree valide per l'ammissione ai concorsi per ciascun posto di ruolo di tecnico laureato quelle rilasciate dalle Facoltà o Scuole cui appartiene il posto.

In rapporto a particolari esigenze di servizi da svolgere presso l'Istituto sono, invece, valide, ai fini della partecipazione ai relativi concorsi, lauree rilasciate da altre Facoltà e che abbiano specifica attinenza a tali esigenze. Allorquando ricorrano le sopraindicate circostanze, alla indicazione delle lauree valide si provvede per singoli posti, con apposite determinazioni da adottare, su proposta del direttore dell'Istituto, con motivata deliberazione del Consiglio di Facoltà o Scuola, soggetta all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 3.

Le prove di esame dei concorsi di cui ai precedenti articoli comprendono:

a) tre prove scritte, di cui una consistente in una prova pratica con relazione scritta;

b) una prova orale.

Tali prove verteranno su temi propri di discipline che interessano il servizio che il tecnico dovrà svolgere nell'Istituto.

Il candidato dovrà inoltre dimostrare di saper tradurre testi tecnici redatti in due lingue straniere previste dal bando e relativi a materie che formano oggetto delle altre prove.

Il candidato potrà produrre i titoli scientifici, accademici e professionali, di cui sia eventualmente in possesso; ai titoli stessi è riservato un punteggio non eccedente il 25% del totale dei punti.

Art. 4.

Il concorso per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo di carriera di concetto dei tecnici coadiutori, che è per titoli e per esami, viene bandito con decreto del rettore dell'Università o Istituto di istruzione universitaria per i posti disponibili presso ciascun Istituto, previa autorizzazione del Ministro per la pubblica istruzione.

Il decreto rettorale dovrà specificare, per ciascun posto in relazione a quanto è stabilito nei successivi articoli 5 e 6, il diploma o i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado ammessi per la partecipazione e le singole prove di esame, nonchè la lingua straniera della quale il candidato dovrà dar prova di conoscenza pratica.

Art. 5.

I diplomi di istruzione secondaria di secondo grado validi per l'ammissione ai concorsi per ciascun posto di ruolo di tecnico coadiutore sono quelli che danno accesso alle Facoltà o Scuole cui appartiene il posto.

In rapporto a specifiche esigenze di servizio da svolgere presso l'Istituto sono, invece validi, ai fini della partecipazione ai relativi concorsi, altri diplomi di istruzione secondaria di secondo grado che abbiano attinenza a tali specifiche esigenze. Nella suindicata circostanza si provvede con l'osservanza della procedura indicata all'art. 2 comma secondo.

Art. 6.

Le prove di esame dei concorsi di cui ai precedenti articoli 4 e 5 comprendono:

a) due prove scritte, di cui una consistente in una prova pratica con relazione scritta;

b) una prova orale.

Tali prove verteranno su temi propri di disciplina che interessano il servizio che il tecnico sarà chiamato a svolgere nell'Istituto.

Il candidato dovrà inoltre dimostrare di saper tradurre testi tecnici redatti nella lingua straniera prevista dal bando e relativi a materie che formano oggetto delle altre prove.

Il candidato potrà produrre i titoli scientifici, accademici e professionali, di cui sia eventualmente in possesso; ai titoli stessi è riservato un punteggio non eccedente il 25% del totale dei punti.

Art. 7.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al presente regolamento sono nominate dal rettore su proposta del Consiglio di Facoltà.

Esse sono composte:

a) dal direttore dell'Istituto cui è assegnato il posto, che la presiede;

b) da un professore di ruolo di materia attinente alle prove di esame;

c) da un assistente ordinario abilitato alla libera docenza in materia attinente alle prove di esame o, in sua mancanza, da un terzo professore.

Non possono far parte della stessa Commissione membri che siano tra loro, o con alcuni candidati, parenti od affini fino al quarto grado incluso. In caso di incompatibilità tra il direttore dell'Istituto e alcuni dei candidati la presidenza della Commissione sarà affidata al preside della Facoltà, ovvero ad altro professore di ruolo della Facoltà medesima.

Art. 8.

Per le modalità di espletamento dei concorsi, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 5, e nel relativo regolamento di esecuzione.

Art. 9.

Per quanto riguarda i concorsi previsti dalla disposizione transitoria di cui all'art. 17 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nei precedenti articoli 4, 5, 6, 7 e 8.

Gli esami consisteranno in due prove pratiche sulle discipline attinenti al posto messo a concorso.

Costituirà titolo preferenziale la conoscenza di una o più lingue straniere, da accertarsi mediante traduzione di testi tecnici. E' fatta, peraltro, salva la preferenza prevista dall'art. 17, secondo comma, della sopra citata legge 3 novembre 1961, n. 1255.

Ai titoli è riservato un punteggio non eccedente il 30% del totale dei punti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1964

SEGNI

MORO — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1964
Atti del Governo, registro n. 184, *foglio n.* 102. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1964, n. 515.

Autorizzazione all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC), con sede in Roma, ad acquistare dall'Azienda autonoma di cura e soggiorno di Rimini (Forlì) un complesso immobiliare alberghiero, sito in Rimini.

N. 515. Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC), con sede in Roma, viene autorizzato ad acquistare dall'Azienda autonoma di cura e soggiorno di Rimini (Forlì), proprietaria, il complesso immobiliare alberghiero denominato « Palace Hôtel », sito in Rimini, via Dante, 47-49, distinto in catasto al foglio n. 74, mappali nn. 702 e 2368, come specificato all'atto di compravendita per notar Vincenzo Compatangelo, rep. n. 153416, racc. n. 6876, del 1° settembre 1961, da destinarsi a Centro di addestramento professionale.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1964
Atti del Governo, registro n. 184, *foglio n.* 74. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° maggio 1964, n. 516.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Mazzano Romano (Roma).

N. 516. Decreto del Presidente della Repubblica 1° maggio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Mazzano Romano (Roma), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1964
Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 54. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1964, n. 517.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione provinciale allevatori di Chieti, con sede in Chieti.

N. 517. Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione provinciale allevatori di Chieti, con sede in Chieti, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1964
Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 62. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1964, n. 518.

Autorizzazione all'Automobile club Varese ad acquistare una unità immobiliare, sita in Busto Arsizio.

N. 518. Decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile club Varese, viene autorizzato ad acquistare, in proprietà, dalla « Immobiliare Prima », società in nome collettivo di Giovanni Rossini e C., l'unità immobiliare sita nella casa in Busto Arsizio, viale Duca d'Aosta n. 3, distinta al mappale n. 8557 sub *a* sub 9 composta di 2 vani al piano terra, da adibire a sede degli uffici della propria delegazione in Busto Arsizio.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1964
Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 66. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1964, n. 519.

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi ad accettare un legato.

N. 519. Decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1964, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, viene autorizzata ad accettare il legato disposto dal defunto sig. Tremolada Marco Beniamino, con testamento olografo del 30 ottobre 1961, pubblicato e depositato per atto a rogito notaio dott. Giuseppe Gallizia di Milano in data 20 aprile 1962, n. 62199/22544 di repertorio e n. 16994 di archivio.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1964
Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 65. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1964, n. 520.

Autorizzazione all'Automobile club Bari ad acquistare un immobile, sito in Bari.

N. 520. Decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile club Bari, viene autorizzato ad acquistare in proprietà, dal comune di Bari, l'area di mq. 1850, sita in Bari sul prolungamento del lungomare A. Perotti (ora Trieste), per la costruzione di un edificio da adibire a sede dei propri uffici.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1964
Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 73. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1964, n. 521.

Modificazione dello statuto della Fondazione « Borse di studio Ingegnere Pedriali », con sede in Forlì.

N. 521. Decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene sostituito l'art. 10 dello statuto della Fondazione « Borse di studio Ingegnere Pedriali », con sede in Forlì.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1964
Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 63. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1964.

Consolidamento dell'abitato di Montalto Uffugo (Cosenza).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 26 novembre 1955, n. 1177;

Ritenuta la necessità di provvedere al consolidamento dell'abitato di Montalto Uffugo, in provincia di Cosenza, minacciato da movimento franoso;

Sentito il parere del Comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche, con sede in Catanzaro, espresso con voto n. 650 del 31 luglio 1963;

Decreta:

L'abitato di Montalto Uffugo, in provincia di Cosenza, è ammesso al beneficio del consolidamento, a' termini della succitata legge 26 novembre 1955, n. 1177, art. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1964

Il Ministro per i lavori pubblici
PIERACCINI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1964
Registro n. 25, foglio n. 29

(5373)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1964.

Sostituzione di un membro effettivo della Commissione centrale per le cooperative.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 18 e 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, con i quali è stata istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale la Commissione centrale per le cooperative;

Visto l'art. 3 della legge 8 maggio 1949, n. 285, con il quale è stata modificata la composizione della predetta Commissione;

Visto il proprio decreto 21 luglio 1962, con il quale è stata ricostituita, per decorso termine di durata, la predetta Commissione, e l'on. Anselmo Martoni è stato nominato membro effettivo in seno alla Commissione stessa in rappresentanza dell'Associazione generale cooperative italiane;

Vista la lettera n. 703/EN del 24 gennaio 1964, con la quale l'Associazione generale cooperative italiane ha designato suo rappresentante, quale membro effettivo in seno alla Commissione centrale, il dott. Ciro Orsolini in sostituzione dell'on. Anselmo Martoni, dimissionario;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Ciro Orsolini è nominato membro effettivo della Commissione centrale per le cooperative in rappresentanza dell'Associazione generale cooperative italiane, in sostituzione dell'on. Anselmo Martoni, dimissionario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1964

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1964
Registro n. 5 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 5

(5374)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1964.

Nomina di un membro del Comitato centrale per la sicurezza della navigazione.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 21, n. 15, della legge 5 giugno 1962, numero 616;

Visto il proprio decreto in data 30 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1963, registro numero 4 Marina mercantile, foglio n. 163, con il quale sono stati nominati, per il quadriennio 1963-1967, il presidente, i membri e la segreteria del Comitato centrale per la sicurezza della navigazione;

Visto il proprio decreto in data 5 novembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1964, registro n. 1 Marina mercantile, foglio n. 155, con il quale il dott. ing. Matteo Beraldo è stato nominato membro del Comitato centrale per la sicurezza della navigazione in sostituzione del dott. ing. Gino Soldà;

Vista la lettera prot. 64/914/S. del 27 aprile 1964 della presidenza del Registro italiano navale, con la quale è stato comunicato che il dott. ing. Lorenzo Spinelli è stato nominato direttore generale del predetto Istituto a decorrere dal 1° maggio 1964;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

A decorrere dal 1° maggio 1964 il dott. ing. Lorenzo Spinelli, direttore generale del Registro italiano navale, è nominato membro del Comitato centrale per la sicurezza della navigazione in sostituzione del dottor ing. Matteo Beraldo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 aprile 1964

Il Ministro: Spagnolli

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1964
Registro n. 3 Marina mercantile, foglio n. 211

(5399)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1964.

Classificazione di una strada tra le statali in provincia di Cremona, con la denominazione di Strada statale n. 415 « Paullese prolungamento ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 173 di detto piano è prevista la strada: Milano-Linate-Crema-Soresina-Casalmorano della lunghezza di km. 63 + 700;

Ritenuto che con decreto ministeriale 26 novembre 1962, n. 5762, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 25 del 28 gennaio 1963, è stato classificato statale, con la denominazione di strada statale n. 415 « Paullese » il tratto da Milano a Castelleone, della lunghezza di km. 52 + 800, con riserva di provvedere con successivo decreto alla statizzazione del residuo tronco;

Considerata l'opportunità di includere nella rete delle strade statali il residuo tratto Castelleone-Soresina-Casalmorano;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada Castelleone-Soresina-Casalmorano, della lunghezza di km. 10 + 900 è classificata statale con la denominazione di Strada statale n. 415 « Paullese prolungamento ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 maggio 1964

Il Ministro: Pieraccini

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1964
Registro n. 26 Lavori pubblici, foglio n. 241

(5402)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1964.

Retribuzioni medie, ai fini contributivi, per i camerieri retribuiti in tutto o in parte a percentuale, di ristoranti e trattorie, bars, caffè, buffets di stazione ed esercizi similari, nonchè per i carrellisti delle stazioni, della provincia di Firenze.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi e convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub. 6), ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dallo art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1949, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione, da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visti gli articoli 44, primo comma, 46 e 47, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 1265, concernenti la determinazione del contributo dovuto alla Gestione INA-Casa;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*), della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, alla Gestione INA-Casa ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie per i camerieri retribuiti in tutto o in parte a percentuale, di ristoranti e trattorie, bars, caffè, buffets di stazione ed esercizi similari della provincia di Firenze, nonchè per i carrellisti delle stazioni della provincia di Firenze, sono determinate nelle misure seguenti:

L. 58.000 mensili per il personale percentualista;

L. 2.200 giornaliere per gli « scambi » ed i turnisti e per il personale occasionalmente assunto per i lavori straordinari, occasionali ed eccezionali;

L. 55.000 mensili per i carrellisti delle stazioni.

Art. 2.

Le retribuzioni medie di cui al precedente art. 1 sono comprensive di tutti gli elementi della retribuzione e del rateo di gratifica natalizia.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana con effetto dalla data del 1° marzo 1963.

Roma, addì 18 maggio 1964

Il Ministro: Bosco

(5359)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1964.

Ricostituzione del Comitato geologico.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 della legge 3 gennaio 1960, n. 15, che istituisce il Comitato geologico;

Ritenuta la necessità di ricostituire il Comitato geologico di cui al decreto ministeriale 26 novembre 1960;

Viste le designazioni del Consiglio nazionale delle ricerche e del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato geologico è così costituito:

a) Bianchi prof. Angelo, ordinario di mineralogia nell'Università di Padova, Dal Piaz prof. Giambattista, ordinario di geologia nell'Università di Padova, Scarsella prof. Francesco, ordinario di geologia nell'Università di Napoli, in rappresentanza del Consiglio nazionale delle ricerche;

b) Desio prof. Ardito, ordinario di geologia nella Università di Milano, Accordi prof. Bruno, ordinario di geologia nell'Università di Roma, Selli prof. Raimondo, ordinario di geologia nell'Università di Bologna, Solaini prof. Luigi, ordinario di topografia con elementi di geodesia nel Politecnico di Milano, Ventriglia prof. Ugo, straordinario di mineralogia nell'Università di Roma, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

c) il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

d) Padellaro dott. Antonio, direttore generale delle miniere;

e) Beneo ing. Enzo, capo del Servizio geologico;

f) Nuccorini prof. Raffaello, capo del Servizio chimico delle miniere;

g) Cerulli ing. Paolo, direttore dell'Ufficio nazionale minerario idrocarburi;

h) Moretti prof. Attilio, ispettore generale del Servizio delle miniere;

i) Marchesi prof. Enrico, esperto e Deriu prof. Michele, esperto.

Art. 2.

Il prof. Angelo Bianchi e il prof. Ardito Desio sono nominati rispettivamente, presidente e vice presidente del Comitato.

I membri di cui alle lettere *a*), *b*) ed *i*) durano in carica tre anni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 maggio 1964

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1964
Registro n. 12 Industria e commercio, foglio n. 363

(5372)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1964.

Riconoscimento di efficacia di un dispositivo a frizione adottato sui paranchi elettrici denunciati « DEMAG Junior » tipi PK 1 e PK 2.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 395, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 547, del 27 aprile 1955, concernente il riconoscimento di efficacia di nuovi mezzi o sistemi di sicurezza diversi da quelli previsti dall'anzidetto decreto;

Visto l'art. 176, primo comma, lettera *a*), del citato decreto n. 547 concernente il dispositivo di arresto automatico di fine corsa di cui devono essere muniti gli apparecchi degli impianti di sollevamento e di trasporto per trazione provvisti di tamburi di avvolgimento e di pulegge di frizione e gli apparecchi di sollevamento a vite;

Vista l'istanza della Società per azioni DEMAG di Milano tendente ad ottenere il riconoscimento di efficacia ai fini della sicurezza del particolare dispositivo di fine corsa, diverso dai tipi tradizionali generalmente in uso, da adottarsi nei paranchi elettrici « junior » realizzati in tipo di portata diversa dalla stessa ditta, in luogo di quanto prescritto dal citato art. 176;

Viste le relazioni di collaudo CCT n. 1350 del 22 dicembre 1963 e rispettivamente CCT n. 1428 dell'8 aprile 1964 del Servizio ricerche e controlli tecnici dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni;

Sentito il Comitato per l'attuazione delle norme costituito in seno alla Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta l'efficacia, ai sensi dell'art. 395, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 27 aprile 1955, del dispositivo a frizione per l'arresto automatico di fine corsa adottato nei paranchi elettrici ad uno o due tratti di catena denominati « Junior » PK 1 e « Junior » PK 2, di cui alla istanza della ditta DEMAG di Milano.

Il dispositivo consiste di un giunto a frizione inserito tra la ruota a noce ed il gruppo riduttore all'interno della seconda coppia. Esso mantiene unite le parti accoppiate con una forza regolabile, dipendente dalla resistenza di attrito propria della guarnizione interposta. Fintanto che la coppia resistente applicata alla noce è inferiore al valore massimo di taratura, l'accoppiamento resta assicurato ed il paranco funziona regolarmente. Quando invece la coppia resistente supera il valore prestabilito, come nei casi di sovraccarichi eccessivi e del raggiungimento della catena nella posizione di fine corsa, la resistenza di attrito del dispositivo non è più sufficiente a mantenere solidamente unite le parti accoppiate, per cui lo slittamento tra queste ultime provoca l'arresto della ruota che trascina la catena mentre il riduttore continua a ruotare liberamente.

Art. 2.

E' ammessa l'adozione del dispositivo a frizione di cui all'articolo precedente in luogo di quanto previsto dall'art. 176, primo comma, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1964

Il Ministro: BOSCO

(5479)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1964.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Società « Italia Assicurazioni », con sede in Genova.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Italia Assicurazioni », con sede in Genova, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, in sostituzione dell'analoga in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Società « Italia Assicurazioni », con sede in Genova:

Tariffa relativa all'assicurazione mista a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in misura ridotta crescente in caso di premorienza dell'assicurato stesso (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 26 maggio 1964).

Roma, addì 2 luglio 1964

p. *Il Ministro*: DE' COCCI

(5484)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università degli studi di Roma ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Roma n. 10158 del 13 giugno 1964, l'Università di Roma è stata autorizzata ad accettare la donazione di L. 2.000.000, disposta dal prof. Antigono Donati, per l'istituzione del premio biennale « Prof. Marcello Boldrini».

(5441)

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

Il dott. Marco Zozi, nato a Sant'Oreste (Roma) il 6 novembre 1919 ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di chimico rilasciatogli dalla Università di Roma il 12 ottobre 1949.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(5440)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Bassiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1964, il comune di Bassiano (Latina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5518)

Autorizzazione al comune di Fiumalbo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1964, il comune di Fiumalbo (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5519)

Autorizzazione al comune di Massanzago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1964, il comune di Massanzago (Padova), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.593.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5520)

Autorizzazione al comune di Stella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1964, il comune di Stella (Savona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.104.612, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5522)

Autorizzazione al comune di Stellanello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1964, il comune di Stellanello (Savona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 156.826, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5523)

Autorizzazione al comune di Capranica Prenestina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1964, il comune di Capranica Prenestina (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.996.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5521)

Autorizzazione al comune di Lugnano in Teverina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1964, il comune di Lugnano in Teverina (Terni), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.890.980, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5524)

Autorizzazione al comune di Campolongo Maggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1964, il comune di Campolongo Maggiore (Venezia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.580.510, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5525)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa agricola armentizia fra coltivatori diretti « Sant'Isidoro », con sede in Selegas (Cagliari).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 2 luglio 1964, la Società cooperativa agricola fra coltivatori diretti « Sant'Isidoro », con sede in Selegas (Cagliari), costituita per rogito Vallebona in data 31 dicembre 1955, repertorio 528, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Cardia Mario.

(5444)

Revoca degli amministratori e dei sindaci della Società cooperativa Casa Nostra, con sede in Livorno, e nomina di un commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 giugno 1964, è stata disposta la revoca degli amministratori e dei sindaci della Società cooperativa Casa Nostra, con sede in Livorno, costituita in data 22 febraio 1949 per atto del notaio dott. Rodolfo Conti ed è stato nominato commissario governativo, per il periodo di tre mesi dalla data del decreto stesso, il dott. Alfredo Novelli.

(5423)

CONCORSI ED ESAMI

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Concorso per esami a quindici posti di dattilografo in prova

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e relativo regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 5 aprile 1964, n. 284, che prevede, tra l'altro, la istituzione del ruolo del personale di dattilografia negli uffici dell'Avvocatura dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1962, n. 46, che proroga le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, portante norme di attuazione dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155, art. 3;

Ritenuto che il presente concorso viene bandito previo accantonamento dei posti riservati all'assunzione diretta di invalidi, in ottemperanza della legge 5 marzo 1963, n. 367;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quindici posti di dattilografo in prova negli uffici dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 2.

Dei suddetti quindici posti messi a concorso, uno è riservato ai candidati che superino la prova scritta e orale di lingua tedesca e che risultino idonei nelle prove obbligatorie di cui all'art. 10.

Il posto riservato che non venisse coperto dai candidati di cui al comma precedente sarà conferito agli altri candidati risultati idonei.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) essere forniti di diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore;

B) aver compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di 32.

Il limite massimo di età è elevato

1) a 37 anni nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

b) dei partigiani combattenti e dei cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) dei cittadini aventi il loro domicilio nel territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

d) dei profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

e) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

Tutti i detti limiti di età sono elevati:

f) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui al presente decreto;

g) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui alle lettere *f*) e *g*) sono cumulabili fra di loro ed entrambe con quelle di cui alle lettere da *a*) ad *e*) purchè complessivamente non superino i quaranta anni;

2) a 39 anni nei confronti:

h) dei combattenti ed assimilati di cui alle lettere da *a*) ed *e*) del presente articolo decorati al valor militare e promossi per merito di guerra;

i) dei capi di famiglie numerose ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

3) a 40 anni nei confronti:

l) di coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti dei limiti di età il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 40;

m) del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

4) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

n) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nel territorio delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954 e degli alto-atesini e delle persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato per cause del servizio di guerra o attinenti alla guerra ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed invalidi che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona e nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A*) allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B*) allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

o) del personale civile di ruolo e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti in servizio dell'Amministrazione statale;

p) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso;

C) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

G) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 4.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale a sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato dell'Avvocato generale dello Stato.

Art. 5.

Coloro che intendono partecipare al concorso devono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, Segreteria generale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la domanda in carta da bollo, redatta in base allo schema allegato al presente bando di concorso.

Il personale non di ruolo e gli impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti delle altre Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire le domande, nel termine suddetto a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda

la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 32° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) del precedente art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'Istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito dei candidati e la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, nel quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che verranno presentate o perverranno dopo la scadenza del termine stabilito dal comma primo del presente articolo, anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Non si terrà conto, altresì, delle domande nelle quali risulti omessa od incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti prescritti e l'autenticazione della firma in calce.

I candidati che desiderano concorrere anche al posto riservato di cui all'art. 2 del presente decreto dovranno farne richiesta nella domanda stessa.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto invito in tal senso dall'Amministrazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza e di preferenza nella nomina

A tal fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio e del foglio matricolare su carta da bollo, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta da bollo; tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 157.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendenvano all'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, ed i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri con l'esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato, su carta da bollo del sindaco del Comune di abituale residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo, mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

I cittadini, che furono deportati dal nemico dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta da bollo rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dei territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare tale loro qualità mediante attestazione in carta da bollo rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117

Gli aspiranti che intendono far valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo.

Art. 7.

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di punti saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno approvate con decreto dell'Avvocato generale dello Stato sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Esse verranno pubblicate nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le impugnative.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dei vincitori saranno invitati a far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito — a pena di decadenza — i seguenti documenti, in carta da bollo:

a) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

I concorrenti i quali pur avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o preferenza a termine del precedente art. 6;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di un medico provinciale o di un medico militare, ovvero dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti, l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine all'impiego messo a concorso.

I candidati invalidi di guerra, produrranno un certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

L'Avvocato generale ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

f) titolo originale di studio o copia dello stesso rilasciata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con la qualifica riportata nell'ultimo triennio, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento sarà presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) del precedente art. 8 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione, di cui al primo comma del ricordato art. 8.

I certificati di cui alle lettere *b*) e *c*) dovranno attestare altresì il possesso della cittadinanza italiana e il godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo e dei ruoli aggiunti in servizio civile presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti, di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) dell'art. 8.

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *h*) del precedente art. 8 un certificato in carta legale, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Art. 10.

L'esame di concorso comprende:

a) una prova scritta;

b) una prova pratica di dattilografia.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di composizione italiana, con il quale i candidati debbono dimostrare una conoscenza della lingua italiana adeguata alle mansioni che saranno loro affidate.

La prova pratica di dattilografia consiste in un saggio di copiatura su carta uso bollo, con velocità libera. La durata della prova è di quindici minuti. I candidati che terminano la copiatura della parte di brano stabilita in un tempo minimo possono, al fine di dare prova della velocità di cui sono capaci, proseguire nella copiatura fino allo scadere del tempo assegnato.

Nel saggio non è permesso il cambiamento di foglio nè l'uso della gomma; le eventuali correzioni sono eseguite con i mezzi forniti dalla macchina.

Nella valutazione del saggio, la Commissione tiene conto della velocità e della precisione dimostrate dal candidato.

Per l'espletamento del saggio è utilizzato un brano prescelto di volta in volta prima dell'inizio delle operazioni di esame dalla Commissione che lo stralcerà dal testo di una sentenza civile o penale, o di una decisione amministrativa, pubblicata in una rivista giuridica, oppure di una memoria defensionale.

Una copia dattiloscritta del brano prescelto è distribuita a ciascuno dei candidati prima dell'inizio del saggio.

Il brano deve essere, di volta in volta, diverso e della stessa lunghezza.

c) i candidati che aspirano a concorrere al posto riservato di cui all'art. 2 del presente decreto dovranno sostenere, oltre alla prova orale, una prova scritta di lingua tedesca, dimostrando in entrambe una perfetta conoscenza della lingua. La prova scritta di lingua tedesca consisterà nella traduzione di due brani di prosa, rispettivamente dall'italiano in tedesco e dal tedesco all'italiano. I due brani saranno dettati e per la traduzione di essi sarà consentito l'uso del vocabolario.

Art. 11.

La prova scritta avrà luogo in Roma nel Palazzo degli esami, alla via Girolamo Induno n. 4 nel giorno 5 novembre 1964 alle ore 9.

La prova pratica di dattilografia e la prova facoltativa di lingua tedesca avranno luogo in Roma, nei giorni ed ore che saranno indicati dalla Commissione esaminatrice, e che verranno comunicati ai singoli candidati, ammessi a sostenerle almeno venti giorni prima.

I candidati dovranno presentarsi agli esami, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) una fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante apposta su di essa autenticata dal sindaco o da un notaio;

2) carta di identità;

3) porto d'armi;

4) tessera postale;

5) passaporto;

6) patente automobilistica;

7) libretto ferroviario personale ovvero un documento fornito di fotografia, se il candidato è dipendente statale o in servizio militare.

Per quanto riguarda le formalità inerenti allo svolgimento degli esami saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli 18 a 24, 27 a 29 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612.

Art. 12.

La Commissione esaminatrice del concorso è composta:

1) di un vice avvocato dello Stato, presidente;

2) di un procuratore capo o di un procuratore dello Stato;

3) di un insegnante di ruolo di materie letterarie di istituto medio.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera di concetto dell'Avvocatura dello Stato.

Per il giudizio sulla prova pratica di dattilografia e sulla prova facoltativa di lingua tedesca alla Commissione giudicatrice possono essere aggregati membri aggiunti con voto consultivo.

Art. 13.

La Commissione dispone di trenta punti per ciascuna prova.

Non è ammesso alla prova pratica il candidato che non abbia riportato almeno ventuno trentesimi nella prova scritta.

Sono dichiarati idonei i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno ventuno trentesimi nella prova pratica. Ai candidati che sostengano lodevolmente la prova facoltativa di lingua tedesca può essere attribuito un maggior punteggio fino a tre trentesimi.

Art. 14.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati dattilografi in prova nel ruolo del personale di dattilografia dell'Avvocatura dello Stato.

Essi dovranno assumere servizio nelle sedi, in cui saranno destinati, entro il termine che sarà stabilito.

Art. 15.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 17 giugno 1964

L'avvocato generale: ZAPPALÀ

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1964
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 164

ALLEGATO UNICO

(Schema di domanda da redigersi su carta da bollo possibilmente dattilografata).

All'Avvocatura generale dello Stato - ROMA

Il sottoscritto . . . . residente (oppure domiciliato) a . . . . (prov. di . . . .) in via . . . . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a quindici posti di dattilografo in prova negli uffici dell'Avvocatura dello Stato, indetto con decreto dell'Avvocato generale dello Stato (1) . . . .

dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . mese . . . . anno . . . . . e che avendo superato il 32° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite di età essendo in possesso del seguente titolo (2) . . . . ;

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . oppure (3);

d) non ha riportato condanne penali (4);

e) è in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito nell'anno scolastico . . . . presso . . . . ;

f) la sua posizione in ordine agli obblighi militari è la seguente (5) . . . . ;

g) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche Amministrazioni (6);

h) è disposto in caso di nomina a raggiungere la sede che gli sarà assegnata.

Data . . . .

Firma . . . . (7)

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni . . . .

Visto si autentica la firma del sig. . . . .

(1) Gli aspiranti che intendano concorrere anche al posto riservato di cui all'art. 2 del bando devono dichiarare di voler sostenere la prova scritta e orale di lingua tedesca.

(2) Indicare il titolo o i titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età prescritto in anni 32.

(3) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento, ovvero dichiarare la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autentica da parte del notaio o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto, quest'ultimo, dalla indicazione dell'Amministrazione o dell'Ente presso il quale il candidato presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(5316)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per la nomina ad agente di cambio presso la Borsa valori di Genova

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio e la legge 3 febbraio 1963, n. 49;

Ritenuta la necessità di bandire il concorso per la copertura dei posti disponibili nel ruolo degli agenti di cambio della Borsa valori di Genova;

Uditi i pareri della Camera di commercio e delle autorità di Borsa di Genova;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a dodici posti di agente di cambio nel ruolo della Borsa valori di Genova.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, scritta su carta da bollo da L. 200 e firmata di pugno del candidato, indirizzata al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro) dovrà essere presentata, o dovrà pervenire, insieme a tutti i documenti richiesti, alla segreteria della Commissione esaminatrice — presso l'Ufficio dell'ispettore del tesoro delegato alla vigilanza governativa della Borsa valori di Genova — entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare il cognome, il nome, la data e luogo di nascita, ed il proprio domicilio ed indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le eventuali comunicazioni. La domanda dovrà, inoltre, contenere l'elencazione dei documenti allegati.

Art. 3.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti, redatti in conformità delle vigenti disposizioni in materia di bollo e di legalizzazione, firmati per esteso a cura del funzionario o pubblico ufficiale che li rilascia, giusta quanto prescritto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678:

a) fotografia in data recente, applicata su foglio bollato, con firma autentica del candidato. Il documento deve essere munito della autenticazione della fotografia e della firma;

b) estratto dell'atto di nascita, dal quale risulti che il candidato, alla data del presente decreto, abbia compiuto il ventisettesimo anno di età e non superato il cinquantacinquesimo;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziario;

f) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune di residenza ove l'aspirante risiede da un anno e nel caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno;

g) certificato di specchiata correttezza professionale, rilasciato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, entrambi aggiornati e annotati delle eventuali benemerenze di guerra; ovvero copia del foglio di congedo illimitato o certificato di esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva;

i) diploma di laurea in giurisprudenza od in economia e commercio, o in scienze politiche, oppure in scienze statistiche demografiche e attuariali, in originale o in copia autentica notarile;

l) certificato di tirocinio pratico effettuato in una Borsa valori per un biennio come rappresentante alle grida di agente di cambio, o per un triennio quale procuratore di agente di cambio, ovvero per un quinquennio quale funzionario presso l'ufficio di Borsa valori o l'ufficio titoli di una banca o quale commissionario di Borsa in proprio o come responsabile di ditta commissionaria, ammesso nel recinto

riservato di una Borsa. Tale certificato dovrà riportare anche le date d'inizio e di fine del periodo o dei periodi di una o più delle attività sopra specificate;

m) dichiarazione con la quale l'aspirante si impegna, in caso di nomina ad agente di cambio, a cessare dalle altre sue attività incompatibili con la professione di agente di cambio e ad esercitare la professione medesima presso la Borsa valori di Genova nel cui ruolo venga ad essere iscritto;

n) tutti gli altri documenti e pubblicazioni che, in aggiunta ai precedenti, possono costituire titolo valutabile per la formazione della graduatoria di merito. In essi dovrà essere specificata la durata delle attività menzionate;

o) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso la Camera di commercio di Genova della somma di L. 10.000 (diecimila) per contributo alle spese di concorso.

I certificati di cui alle lettere c), d), e), f) e g) debbono essere di data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del concorso.

Art. 4.

I candidati che alla data di entrata in vigore della legge 23 maggio 1956, n. 515, erano agenti di cambio in carica, o risultavano aver esercitato la professione di agente di cambio conservando i prescritti requisiti, ovvero erano procuratori di agente di cambio o rappresentanti alle grida di agente di cambio da almeno un quinquennio, sono esentati dall'obbligo di possedere il titolo di studio di cui alla lettera i), dell'art. 3.

I candidati rappresentanti alle grida di agente di cambio, che al momento dell'entrata in vigore della predetta legge non avevano raggiunto il quinquennio di cui al comma precedente, possono partecipare al concorso anche se muniti di un diploma di laurea diverso da quello in giurisprudenza od in economia e commercio. Detto diploma dovrà essere prodotto in originale o in copia autentica notarile nel termine di cui all'art. 2.

Per tali candidati il limite di età è elevato ad anni sessanta.

Il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo dovrà essere comprovato mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalla Camera di commercio competente a mente dell'art. 5, ultimo comma, della legge 23 maggio 1956, n. 515.

In tale certificato dovranno essere indicate le date di inizio e di fine del periodo o dei periodi di una o più delle attività stesse.

Art. 5.

Non sarà tenuto conto delle domande pervenute o presentate oltre il termine indicato nell'art. 2, ovvero sfornite di taluno dei documenti di cui al successivo art. 3. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dalla segreteria della Commissione esaminatrice. Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per la partecipazione ad altri concorsi.

Nel caso che il titolo di studio richiesto in originale non sia stato ancora rilasciato, ovvero sia andato smarrito o distrutto, i candidati dovranno presentare il certificato sostitutivo di esso, a tutti gli effetti, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Art. 6.

Si applicano ai concorrenti ai posti di agente di cambio i benefici costituenti preferenza a parità di merito, accordati dalle vigenti disposizioni di legge nei concorsi a pubblici impieghi, ai mutilati, invalidi, ex combattenti, reduci e categorie assimilate.

Art. 7.

Con successivo decreto sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice a norma dell'art. 3 della legge 23 maggio 1956, n. 515.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice, esaurito l'esame formale delle domande e dell'allegata documentazione, e determinati i criteri di valutazione dei titoli di cui i candidati risultano in possesso, assegna, per ciascun candidato ammesso al concorso, un punteggio complessivo non eccedente il limite massimo di cento e propriamente:

a) sino a sessanta punti per i vari titoli professionali;

b) sino a dieci punti per le pubblicazioni in materia di Borse valori;

c) sino a trenta punti per la prova di esame, di cui all'articolo seguente.

Per la valutazione dei titoli professionali e delle pubblicazioni in materia specifica, nonchè per la prova di esame, i commissari, compreso il presidente, dispongono di eguale numero di punti.

Art. 9.

I candidati ammessi al concorso dovranno sottoporsi, nel giorno, nell'ora e nel luogo che saranno stabiliti dalla Commissione esaminatrice e loro notificati, in tempo utile, ad una prova di idoneità dinanzi alla Commissione medesima.

La prova consisterà in un esame orale avente per oggetto principi di diritto civile, di economia politica e di scienza delle finanze, nonchè le discipline attinenti ai mercati mobiliari, la tecnica borsistica, la legislazione riguardante le Borse valori e gli usi locali di Borsa.

Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno conseguito nella prova, una votazione non inferiore a punti diciotto.

I candidati che siano agenti di cambio in carica sono dispensati, qualora ne facciano richiesta per iscritto, dal sostenere l'esame di idoneità. In tal caso ai medesimi verranno attribuiti diciotto trentesimi dei punti di cui alla lettera c), primo comma del precedente art. 8.

Art. 10.

La somma dei punti che i candidati conseguiranno in base all'art. 8 costituirà la classificazione complessiva.

A parità di punteggio avranno titolo preferenziale e nell'ordine seguente:

a) gli agenti di cambio in carica presso altre Borse per almeno un triennio;

b) coloro che abbiano esercitato, per ugual periodo, la professione di agente di cambio conservandone i prescritti requisiti;

c) i rappresentanti alle grida di agente di cambio per almeno un quinquennio;

d) i commissionari di Borsa ammessi nei recinti riservati per almeno un quinquennio;

e) gli osservatori alle grida di istituto di credito per almeno un quinquennio.

Il periodo di tempo di cui alle lettere c), d) ed e) si calcola anche nel caso che le relative funzioni non siano state esercitate in via continuativa.

Fra i concorrenti predetti avranno la preferenza coloro i quali abbiano maggiore anzianità nell'esercizio delle relative funzioni.

Dopo le preferenze di cui sopra si osserveranno quelle spettanti ai mutilati, invalidi, ex combattenti, reduci e categorie assimilate, in applicazione dell'art. 6.

Quando non sia possibile stabilire la preferenza in base alle norme su indicate, per pari anzianità nell'esercizio delle rispettive funzioni o per mancanza, ovvero per parità di titoli di natura combattentistica, la preferenza medesima sarà determinata dalla maggiore età.

Art. 11.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 6, i candidati dovranno produrre, a corredo della domanda di ammissione al concorso, i seguenti documenti:

1) gli « insigniti di medaglia al valor militare o croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra », l'originale o copia autentica del relativo brevetto;

2) i « mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti », cioè in dipendenza della guerra 1915-18, o dei fatti d'arme per la difesa delle ex colonie dell'Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, ovvero in conseguenza delle ferite riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell' 11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o col-

lettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, il decreto di concessione della relativa pensione od un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in bollo da L. 200, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi guerra, e vidimata dalla sede centrale dell'opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido, ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 312, e all'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

3) i « mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra », gli stessi documenti di cui al n. 2);

4) i « mutilati ed invalidi per servizio », il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria o la voce dell'invalidità di cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

5) gli « orfani di guerra », cioè dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi nella difesa delle ex colonie dell'Africa orientale o per la guerra 1940-43, ovvero per la guerra di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell' 11 gennaio 1948, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, un certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra;

6) gli « orfani dei caduti civili per fatto di guerra », gli stessi documenti di cui al n. 5);

7) gli « orfani dei caduti per servizio », un certificato, su carta bollata da L. 200, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

8) i « feriti in combattimento », l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

9) gli « insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale al merito di guerra », l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

10) i « figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti », un certificato mod. 69, rilasciato a nome del loro padre dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure un certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle circostanze anagrafiche e del loro stato civile;

11) i « figli dei mutilati e degli invalidi per servizio », un certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

12) i « figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra », gli stessi documenti di cui al n. 10);

13-*a*) gli « ex combattenti della guerra 1915-18 », oltre la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotati delle benemerenze di guerra, anche la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale 1922.

Coloro che in sostituzione del servizio militare furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti;

b) coloro che abbiano partecipato alle « operazioni militari in Africa orientale » dal 3 ottobre 1935, al 5 maggio 1936, la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937;

c) gli « ex combattenti » della guerra 1940-43, o della « guerra di liberazione », a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 27200/OM, del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell' 8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica;

d) i « partigiani combattenti », la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali di cui al decreto legislativo luogotenenziale del 21 agosto 1945, n. 518, attestante il formale riconoscimento di tale qualifica;

e) coloro che abbiano partecipato ad « operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari », la dichiarazione loro rilasciata dall'apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241;

14-*a*) i « profughi dei territori di confine » che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono;

b) i « profughi dell'ex Africa italiana », quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone di territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza. I profughi dell'ex Africa italiana potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

c) i « reduci dalla deportazione », l'attestazione del prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza, prevista dall'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

15) coloro che abbiano riportato sanzioni penali, per comportamento contrario al regime fascista, comproveranno la loro qualifica mediante un certificato rilasciato dalla competente autorità giudiziaria, e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione del prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione e gli orfani dei caduti per la lotta di liberazione devono anche esibire apposita dichiarazione da rilasciarsi, come per i partigiani combattenti, dalle Commissioni locali di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso delle qualifiche medesime.

Art. 12.

Le qualifiche combattentistiche devono essere acquisite almeno alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

La Commissione esaminatrice può consentire che i documenti comprovanti il riconoscimento delle varie qualifiche di cui al precedente comma vengano prodotti dai candidati anche dopo il termine di cui all'art. 2 del presente decreto, ma comunque, non oltre la data stabilita per lo svolgimento della prova di esame, sotto pena di decadenza dai relativi benefici.

Art. 13.

La Commissione esaminatrice, non appena formata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei, la trasmetterà al Ministero del tesoro che, dopo aver riconosciuta la regolarità del procedimento seguito per la formazione della stessa, l'approverà con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Unitamente alla graduatoria la Commissione invierà tutti i documenti del concorso, nonchè i verbali redatti, sia in sede di esame dei documenti, che durante l'espletamento della prova pratica e la relazione della stessa graduatoria.

Art. 14.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Roma, addì 6 maggio 1964

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1964
Registro n. 14 Tesoro, foglio n. 362. — VENTURA SIGNORETTI

(5159)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a otto posti di consigliere bibliografico di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva del personale dei servizi bibliografici e documentari del Consiglio nazionale delle ricerche.

Le prove scritte del concorso per esami a otto posti di consigliere bibliografico di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva del personale dei servizi bibliografici e documentari del Consiglio nazionale delle ricerche, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 317 del 6 dicembre 1963, avranno luogo in Roma nella sede centrale del Consiglio nazionale delle ricerche (Roma, piazzale delle Scienze n. 7), nei giorni 27, 28, 29 e 30 luglio 1964, con inizio alle ore 8,30.

(5621)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorsi per titoli a posti di segretario generale vacanti nelle provincie di Ferrara e Lucca (classe 1ª), nei comuni di Barletta (Bari), Reggio Emilia, Siena, Teramo, Marsala (Trapani) e Terni (classe 1ª) e del comune di Molfetta (Bari) (classe 2ª).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Considerato che si sono rese vacanti le segreterie generali delle provincie di Ferrara e Lucca della classe 1ª; dei comuni di Barletta (Bari), Reggio Emilia, Siena, Teramo, Marsala (Trapani) e Terni della classe 1ª; e del comune di Molfetta (Bari) della classe 2ª;

Considerata, pertanto, la necessità di indire i concorsi per la nomina dei segretari generali titolari;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, recanti norme sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente la documentazione dei pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per la nomina dei titolari delle segreterie delle provincie di Ferrara e Lucca della classe 1ª; dei comuni di Barletta (Bari), Reggio Emilia, Siena, Teramo, Marsala (Trapani) e Terni della classe 1ª; e del comune di Molfetta (Bari) della classe 2ª.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali;

b) i segretari provinciali;

c) i vice segretari comunali e provinciali ai quali spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare;

d) i capi ripartizione di ruolo dei Comuni e delle Provincie della classe 1ª (solo per il posto di segretario generale di 2ª classe); i quali tutti si trovino nelle condizioni previste ed abbiano i requisiti prescritti dalle citate leggi sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali.

Art. 3.

Per essere ammessi a ciascuno dei concorsi suddetti, i candidati devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'amministrazione civile), non oltre il 20 agosto 1964, apposita domanda, redatta su carta da bollo da L. 200, corredata dal talloncino di ricevuta di vaglia postale o da assegno della Banca d'Italia di L. 1000 (mille), quale tassa di concorso, intestato alla Sezione di tesoreria provinciale di Roma, con l'indicazione della causale del versamento.

Art. 4.

I candidati devono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio ed eventuali pubblicazioni che ritengano di produrre nel proprio interesse, facendone esplicita menzione in un elenco in carta semplice in due esemplari.

Nella domanda, i candidati di cui alle lettere *c*) e *d*) debbono dichiarare, espressamente, di essere in possesso della cittadinanza italiana ed indicare, altresì:

la data ed il luogo di nascita;

il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero il motivo della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

le condanne penali eventualmente riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, limitatamente ai candidati di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'art. 2, da notaio o dal segretario comunale del Comune di residenza dell'aspirante.

Ai fini dell'ammissione al concorso, i candidati di cui alle suddette lettere *c*) e *d*) devono produrre, unitamente alla domanda:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della Giunta provinciale e vistato dalla Prefettura, dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato in qualità di vice segretario o di capo ripartizione;

2) copia conforme del regolamento organico con relativa pianta;

3) diploma di laurea in giurisprudenza od altra equipollente in originale o in copia autenticata notarile, fatta eccezione per i candidati che, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 27 giugno 1942, n. 851, abbiano prestato, dalla stessa, ininterrotto servizio di ruolo con la qualifica di vice segretario o di capo ripartizione.

Art. 5.

I candidati di cui alle suddette lettere *c*) e *d*) che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito, che sarà approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione, saranno invitati a produrre, nel termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di regolare condotta morale e civile;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) certificato di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati, se occorra; quelli indicati ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I candidati che abbiano chiesto di partecipare ad analoghi concorsi indetti in precedenza potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo alla istanza alla quale questi erano allegati ed unendo alle domande di partecipazione ai concorsi di cui al presente bando, gli elenchi completi, in carta semplice, dei titoli stessi.

Roma, addì 30 giugno 1964

p. *Il Ministro*: AMADEI

(5542)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova orale unica nelle sedi di Torino e Trieste del pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi millesettecentosessantanove posti di aspiranti ad assuntorie di passaggio a livello o di vigilanza segnali e punti speciali della linea, per l'iscrizione nella Sezione III dei rispettivi albi.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di aplicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 30 dicembre 1959, n. 1236, sul trattamento giuridico ed economico degli assuntori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il regolamento d'attuazione della citata legge 30 dicembre 1959, n. 1236, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1962, n. 1418;

Vista la legge 6 gennaio 1963, n. 13, recante modifiche alla già menzionata legge 30 dicembre 1959, n. 1236;

Visto il comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 22 febbraio 1964, con il quale sono state rese note le deliberazioni dei direttori compartimentali relativi ai pubblici concorsi per titoli ed esami, a complessivi millesettecentosessantanove posti di aspiranti ad assuntorie di passaggio a livello o di vigilanza segnali e punti speciali della linea, per l'iscrizione nella Sezione III dei rispettivi albi;

Delibera:

Nelle sedi di Torino e Trieste, la prova orale unica per il concorso citato nelle premesse, limitatamente ai candidati concorrenti nelle sedi medesimo, avrà luogo come da seguente diario:

Sede di TORINO

Dal 13 luglio al 30 ottobre 1964, alle ore 7 presso i locali della Divisione lavori, piano 1°, via Sacchi, 13.

Sede di TRIESTE

Dal 22 al 24; dal 27 al 31 luglio 1964, alle ore 7, presso aula scolastica Deposito personale viaggiante, via Flavio Gioia - Trieste.

Dal 3 al 7 agosto; dal 10 all'11 agosto 1964, alle ore 7 presso l'Ufficio sezione lavori Stazione ferrovie dello Stato Udine.

Roma, addì 9 luglio 1964

Il direttore generale: RENZETTI

(5593)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NOVARA

Graduatoria generale del concorso a un posto di medico scolastico aggiunto presso il comune di Novara

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 26 luglio 1963, n. 0504, con il quale fu indetto pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di medico scolastico aggiunto presso il comune di Novara;

Vista la deliberazione in data 17 dicembre 1963, n. 637, del Consiglio comunale di Novara relativa alla costituzione della Commissione giudicatrice;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice e riconosciutane la regolarità;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso ad un posto di medico scolastico aggiunto presso il comune di Novara:

1. Pretti Gian Guido . . . . . punti 130 su 200
2. Colombo Ermanno . . . . . » 128 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e del comune di Novara.

Novara, addì 25 giugno 1964

Il medico provinciale: LOMBARDO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami ad un posto di medico scolastico aggiunto presso il comune di Novara;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e le altre disposizioni di legge;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Pretti Gian Guido è dichiarato vincitore del concorso in narrativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e del comune di Novara.

Novara, addì 25 giugno 1964

Il medico provinciale: LOMBARDO

(5364)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.